

VERBALE DI ACCORDO DI VERIFICA
ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo 20.05.2023,
come integrato dagli accordi del 28 giugno 2024 e del 25 luglio 2024,
per la disciplina del Valore di Produttività Aziendale 2025 (esercizio 2024)

TRA

ICCREA BANCA S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con sede legale in Roma alla Via Lucrezia Romana 41/47, P.IVA 15240741007, nella qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, in seguito "Capogruppo"

E

La **Delegazione Sindacale di Gruppo**, costituita ai sensi dell'art. 11 bis CCNL 11.06.2022, così composta per le seguenti OO. SS.:

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UGL Credito

UIL C.A.

Premesso che

- a) in data 20 maggio 2023 la Capogruppo e la Delegazione Sindacale di Gruppo hanno definito la disciplina del Valore di Produttività Aziendale (VPA) per il personale delle aree professionali e dei quadri direttivi per l'anno 2024, con riferimento all'esercizio 2023;
- b) l'art. 8 del predetto accordo del 20 maggio 2023 prevede che le Parti condividano con specifico accordo le risultanze del confronto di verifica, sia con riferimento all'importo del Valore di Produttività Aziendale, sia con riferimento al requisito di incrementalità di cui agli artt. 3, punto 3.5. e 4, punto 4.5., oltre alla destinazione di circa il 50% delle eventuali eccedenze derivanti dall'applicazione dei limiti massimi di cui all'art. 3, punto 3.4. ai sistemi di previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e servizi di welfare, determinandone le modalità;
- c) l'accordo del 28 giugno 2024 ha prorogato l'accordo del 20 maggio 2023 anche per l'anno 2024, erogazione 2025, prevedendo altresì la costituzione di un "Comitato Welfare" deputato, in relazione a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto 25 marzo 2016, ad individuare e proporre azioni e/o soluzioni che consentano di migliorare il benessere e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici;
- d) l'accordo del 25 luglio 2024 ha integrato e modificato l'art. 3.5 dell'accordo del 20 maggio 2023, individuando nuovi indicatori per la misurazione della incrementalità/miglioramento idonei a verificare, nel periodo di riferimento, il conseguimento di un risultato incrementale di produttività, redditività, qualità e/o efficienza per ogni singola BCC affiliata;
- e) l'art. 1, commi 184 e 184 bis, della legge n. 208/2015 e successive modifiche, nonché l'art. 1, comma 385, della legge n. 207/2024 prevedono l'assoggettamento – salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro – ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% (per l'anno 2025), entro il limite di importo complessivo di euro 3.000 lordi per i lavoratori subordinati che, nell'anno precedente a quello di riferimento,

abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000, dei premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi misurabili e verificabili di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

- f) l'art. 1, commi 184 e 184 bis, della legge n. 208/2015 e successive modifiche, ha previsto che i beni e i servizi di cui all'art. 51, commi 2 e 3 ultimo periodo del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche nell'eventualità in cui siano fruiti, per scelta del lavoratore o della lavoratrice, in sostituzione – in tutto o in parte – delle somme dovute a titolo di premi di risultato;
- g) in data 3 e 26 giugno 2025 la Capogruppo ha trasmesso alla Delegazione Sindacale di Gruppo i dati di bilancio di Capogruppo, delle Aziende e delle BCC/CR facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea relativi all'esercizio 2024;
- h) in data odierna le Parti hanno effettuato la verifica congiunta dei dati di bilancio relativi all'esercizio 2024 - con esito positivo - in merito al Valore di Produttività Aziendale da erogare nell'anno 2025.

Tutto ciò premesso, le Parti, ai sensi degli artt. 7 e 8 dell'Accordo 20.05.2023, e successive modifiche e integrazioni, si sono riunite in data odierna per procedere alla verifica congiunta dell'importo del Valore di Produttività Aziendale, del raggiungimento degli obiettivi di incrementalità ai sensi della legislazione vigente e del coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici nel perseguimento degli obiettivi di incremento di efficienza e produttività e miglioramento del benessere e della conciliazione dei tempi di vita e lavoro ai sensi degli accordi del 28 giugno 2024 e dell'8 agosto 2024, nonché della conversione del VPA in servizi di Welfare, convenendo quanto segue.

Art. 1

La premessa è parte integrante ed essenziale del presente accordo.

Art. 2

2.1. Le parti all'esito della verifica dei livelli delle fasce di equivalenza e dei corrispondenti importi da erogare in ciascuna BCC/CR facente parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, nonché in Capogruppo e in ciascuna Azienda del Perimetro Diretto, con riferimento al bilancio di esercizio relativo all'anno 2024, pur precisando che le specifiche modalità di calcolo adottate non costituiscono precedente per gli anni futuri, ferma restando la validità di quanto convenuto nell'accordo di proroga VPA del 28 giugno 2024 e del successivo accordo del 25 luglio 2024, prendono atto che gli importi da erogare - salvo l'esercizio da parte dei lavoratori o delle lavoratrici della facoltà di sostituire al VPA le prestazioni di "Welfare" secondo quanto previsto al successivo punto 5 – sono quelli risultanti dalla "Tabella VPA 2025" allegata (Allegato 1), che forma parte integrante del presente accordo.

2.2. Le Parti si danno atto che il Valore di Produttività Aziendale distribuito per l'insieme delle BCC/CR non è inferiore al 2,4% né superiore al 3,7% della somma dei soli valori positivi dei Risultati Lordi di Gestione rettificati ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato F al CCNL.

2.3. Le Parti hanno inoltre verificato che l'applicazione dei massimali di erogazione di cui all'art. 3.4. dell'Accordo 20.05.2023 ha determinato risorse in eccedenza; le Parti, sulla base dei lavori e delle proposte del Comitato Paritetico in materia di welfare, benessere e conciliazione tempi di vita e lavoro, stabiliranno le modalità di destinazione entro il mese di settembre 2025, valutando anche piani di welfare o destinazione a forme di previdenza complementare e/o assistenza sanitaria integrativa.

Art. 3

3.1. Le Parti, in conformità con quanto previsto dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, hanno altresì effettuato la verifica congiunta dei parametri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza di cui all'Accordo 20.05.2023 per la disciplina del Valore di Produttività Aziendale con riferimento alla competenza dell'anno 2024. A tal fine le Parti, in coerenza con la risposta ad Interpello fornita dall'Agenzia delle Entrate n. 270 del 20 aprile 2021, hanno convenuto che nei casi di fusione gli

indicatori di incrementalità siano rideterminabili in considerazione della straordinarietà dell'evento societario.

3.2. All'esito della verifica congiunta ai sensi dell'art. 3.5. e 4.5. dell'Accordo 20.05.2023, come integrato dall'accordo del 25 luglio 2024, è emerso che le BCC/CR, la Capogruppo e le Società del Perimetro Diretto hanno tutte raggiunto l'obiettivo incrementale.

3.3. Le Parti si danno atto che il Comitato Paritetico in materia di welfare, benessere e conciliazione tempi di vita e di lavoro istituito con l'accordo del 28 giugno 2024, in conformità con quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 nonché della prassi amministrativa in materia, ha garantito un efficace processo di coinvolgimento dei lavoratori nel raggiungimento degli obiettivi di incremento di efficienza e produttività, nonché di miglioramento della qualità di vita e del lavoro.

Art. 4

Le Parti si danno atto che, ai sensi dell'accordo del 20 maggio 2023, si procederà all'erogazione del Valore di Produttività Aziendale con le competenze del mese di settembre ai destinatari e con le modalità individuate dall'art. 5.

Art. 5

Le Parti, considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 184 e 184 bis, L. 208/15, (come modificati dall'art. 1, comma 160, L. 232/2016) e dall'art. 7 dell'Accordo 20.05.2023, in forza del quale il VPA può essere fruito, per scelta del lavoratore o della lavoratrice, e trasformato, in tutto o in parte, nei servizi di Welfare di cui all'art. 51 del T.U.I.R., concordano quanto segue:

- a) ciascuna BCC/CR o Azienda individuerà i servizi di Welfare da offrire ai propri dipendenti e le modalità, conformi alla legislazione vigente, per consentire agli stessi di optare per tali servizi in trasformazione del VPA. In via esemplificativa i servizi di Welfare potranno riguardare:
 - previdenza complementare
 - assistenza sanitaria integrativa
 - spese sostenute per l'educazione e l'istruzione dei propri familiari
 - spese sostenute per la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali
 - trasporto pubblico
 - opere e servizi utilizzabili dai dipendenti presso aziende convenzionate, finalizzate alla educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria.
- b) al fine di favorire il benessere dei lavoratori e soddisfare le esigenze di vita attraverso le anzidette misure di Welfare in caso di opzione per la fruizione dei servizi di Welfare, in trasformazione del VPA, la BCC/CR o Azienda aggiungerà all'importo destinato dal lavoratore o dalla lavoratrice agli stessi servizi, un contributo a proprio carico, stimato per l'anno 2025, in osservanza del principio di parità di costo da parte delle Aziende, in misura pari al 18,5%.
- c) i Lavoratori che intendono avvalersi della facoltà prevista al presente articolo dovranno esprimere la loro volontà di avvalersi delle prestazioni di Welfare entro e non oltre il 10/09/2025, secondo le modalità stabilite da ciascuna Azienda o BCC/CR (con apposita comunicazione scritta all'Ufficio del personale o, in mancanza, alla segreteria di Direzione Generale o mediante piattaforma informatica dedicata dell'Azienda di appartenenza). In mancanza di scelta, o in caso di opzione parziale, il VPA o la parte residua verrà corrisposto in forma monetaria con il cedolino paga del mese di settembre 2025.

Art. 6

Per la definizione del Valore di Produttività Aziendale 2025, erogazione 2026, le Parti condividono di prorogare l'accordo del 20 maggio 2023, come modificato dai successivi accordi del 28 giugno 2024 e del 25 luglio 2024.



Le Parti si incontreranno entro il 30 settembre 2025 per valutare eventuali modifiche alla disciplina delle modalità di calcolo.

Le Parti, ad integrazione di quanto previsto dall'accordo del 20.05.2023 per la disciplina del Valore di Produttività Aziendale (VPA) e del successivo accordo di integrazione del 25 luglio 2024, fermi restando gli indicatori di incrementalità già individuati, intendono integrare l'art. 3.5 dello stesso come segue:

- al comma 2, dopo il n. 7) viene aggiunto il seguente:

8) Costi operativi/totale attivo, ossia un indicatore che consenta di verificare l'incremento di efficienza delle singole BCC appartenenti al GBCI. Tale indicatore dovrà registrare un aumento di almeno il 0,1% rispetto all'anno precedente.

Le Parti dichiarano che la "voce stipendio" di cui all'art. 3.4. dell'Accordo del 20.05.2023 è da intendersi riferita al 31 dicembre dell'anno di misurazione.

Al fine di garantire un sempre più efficace processo di coinvolgimento dei lavoratori nel raggiungimento degli obiettivi di incremento di efficienza e produttività, nonché il miglioramento della qualità di vita e del lavoro, le Parti hanno condiviso di proseguire l'attività del Comitato Paritetico in materia di welfare, benessere e conciliazione tempi di vita e lavoro.

Le Parti per il 2025 condividono di perseguire i seguenti obiettivi:

- individuazione della destinazione delle eccedenze derivanti dall'applicazione dei massimali di erogazione di cui all'art. 3.4. dell'Accordo 20.05.2023 sul Valore di Produttività Aziendale 2025 (pagamento 2026)
- verifica dell'andamento dell'utilizzo delle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro introdotti dall'accordo del 27 febbraio 2025
- studio di modalità di lavoro flessibile, quale strumento di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, idoneo ad incrementare la produttività del lavoro.

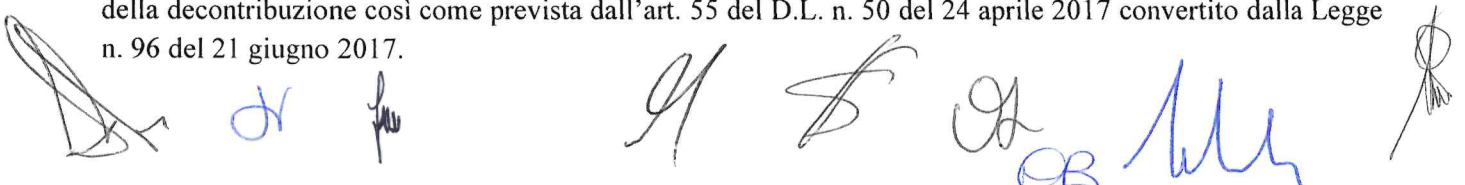
Per la verifica dell'andamento dell'utilizzo degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per lo studio delle modalità di lavoro flessibile le Parti condividono che il Comitato Paritetico in materia di welfare, benessere e conciliazione tempi di vita e lavoro agirà in stretto raccordo con la Commissione per le pari opportunità, l'inclusione e le tematiche ESG.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti confermano che i criteri di erogazione individuale del Valore di Produttività Aziendale di cui al presente accordo sono conformi a quanto previsto nell'art. 29 del CCNL 9.07.2024, in applicazione dei criteri di cui all'Allegato "F" allo stesso CCNL.

Le somme erogate a titolo di Valore di Produttività Aziendale - di cui al presente accordo ed alla tabella 1 allegata - al personale dipendente della Capogruppo, delle Aziende e delle BCC/CR facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, essendo riconducibili ad incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico, sono assoggettate alla normativa fiscale vigente in materia di tassazione agevolata a favore delle somme erogate in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale a titolo di retribuzione di produttività.

Le Parti confermano il Comitato Paritetico in materia di welfare, benessere e conciliazione tempi di vita e lavoro quale organo di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro anche ai fini della decontribuzione così come prevista dall'art. 55 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.



Ai sensi dell'articolo 5 del D.I. 25/03/2016, le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo collettivo è conforme ai criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza, di cui all'art. 1, commi 182-189, della legge n. 208/2015 e del D.I. 25/03/2016 nonché della circolare dell'agenzia delle entrate n. 28/E del 15/06/2016 e n. 5/E/2018.

Copia del presente accordo verrà depositata dalla Capogruppo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in modalità telematica, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Roma, 30/06/2025

ICCREA BANCA SPA



La Delegazione Sindacale di Gruppo

FABI



FIRST- CISL



FISAC-CGIL



UGL CREDITO



UILCA/UIL

